



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                  |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>QUISTELLI</u> | <u>AGOSTINO</u>  | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SIROCCHI</u>  | <u>FRANCESCO</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>CRUCIANI</u>  | <u>ANDREA</u>    | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                  |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 8212/2016  
depositato il 30/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

IVA-ALTRO 2012

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NAPOLI GIUSEPPE  
PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 8 00162 ROMA RM

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 8212/2016

UDIENZA DEL

14/12/2016 ore 09:30

N°

2001/16/17

PRONUNCIATA IL:

14.12.2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30.01.2017

Il Segretario

Spatep



## COMMISSIONE TRIBUTARIA

Provinciale di Roma

### DECISIONE

R.G.R. N° 8212/2016

Sul ricorso presentato all'ufficio il 9/05/2016 e depositato in Commissione il 30/05/2016 dalla \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dal dottore commercialista NAPOLI GIUSEPPE, presso il cui studio elegge domicilio per il presente procedimento in Roma, Piazzale delle Province n. 8, contro Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Roma,

**avverso**

la cartella esattoriale n. 09720160028320379000 emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 per imposte IRES e IVA relative all'anno 2012 e notificata il 17/03/2016 per l'importo complessivo di \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ per l'IRES non pagata e \_\_\_\_\_ per IVA di Maggio 2012 non pagata oltre interessi e sanzioni tutte nella misura del 30% per gli omessi versamenti e per tardivi versamenti IVA dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2012.

Chiede la ricorrente l'annullamento delle sanzioni per omessi/tardivi versamenti causati da illiquidità e crisi finanziaria della società e quindi una causa di "forza maggiore", in presenza di crediti vantati con la Pubblica Amministrazione che superano di gran lunga il 50% del totale, idonea ad escludere l'applicazione delle sanzioni tributarie (DLgs 472/97 Art. 6 c.5). In alternativa chiede la ricorrente la





R.G.R. N° 8212/2016

La Commissione ritiene non dovute le sanzioni tributarie e trattandosi della non facile interpretazione della norma sulle cause di non punibilità , compensa le spese di giudizio.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso . Spese compensate.

Così deciso in Roma 14.12.2016

**IL PRESIDENTE RELATORE**

Francesco Sirocchi